

(N. 2820)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta dell' 11 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2705)

d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI, TROISI, MAROTTA, ROSELLI e AMADEO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 FEBBRAIO 1953

Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a 6 mesi prima della scadenza dell'assegno.

#### Art. 2.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino ad un anno, in base agli atti della relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

#### Art. 3.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga, di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sarà ammessa decorsi 10 anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole Amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

#### Art. 4.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e fruanti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati si da essere ascrivibili, ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

#### Art. 5.

I superinvalidi di cui al precedente articolo 4 che nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge furono riconosciuti migliorati ed ascritti ad una categoria inferiore alla prima, conserveranno immutato il trattamento economico precedente per un biennio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dell'assegno della maggiore

categoria, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza di detto biennio ove venga riconfermata l'ascrivibilità alla categoria inferiore.

#### Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato: « Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera di ricovero ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altre Amministrazioni statali, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero — dall'Ente assistenziale previsto dall'articolo 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne è assunto l'onere — ed alle condizioni di famiglia dell'invalido.

Tali ritenute vanno a favore del suddetto Ente, ad incremento del fondo per l'assistenza dei mutilati ed invalidi per servizio.

Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'Amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

#### Art. 7.

Per ottenere la proroga di cui al precedente articolo 2 od il trattamento previsto dal precedente articolo 5, nei casi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**